STUDIO BATTAGLIONI

Ottobre 2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di ottobre pag. 2
- Elenchi clienti e fornitori - i chiarimenti della C.M. n.53/E/07 pag. 5
- Stampa dei registri contabili pag. 8
- Rimborsi d'imposta: approvato uno specifico modulo per ricevere l'accredito delle somme sul conto corrente pag.10
- Al via le nuove cambiali con foglietti privi di valore pag.12

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 ottobre al 15 novembre 2007 pag.13

Approvata dal Governo la manovra Finanziaria 2008

Nella seduta del 28 settembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra Finanziaria per il 2008, che si compone di un disegno di legge attualmente all'esame del Senato e di un decreto legge collegato – n.159 dell'1 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n.229 del 2 ottobre - già in vigore dal 3 ottobre scorso, ma che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni perché le disposizioni in esso contenute divengano definitive. Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:

Disegno di legge Finanziaria (non in vigore)

Detrazione Ici per l'abitazione principale: dall'imposta comunale dovuta per l'abitazione principale i proprietari di immobili con un reddito individuale non superiore ai 50.000 euro annui potranno sommare all'attuale detrazione Ici di 103,29 euro un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 euro (la massima detrazione fruibile sarà di 303,29 euro).

Detrazioni Irpef per affittuari: per gli affittuari titolari di contratto di affitto registrato per l'abitazione principale è prevista una detrazione Irpef di 300 euro per gli inquilini con reddito fino a 15.494 euro e di 150 euro per gli inquilini con reddito tra 15.494 euro e 30.987 euro. La somma pari alla detrazione sarà, in ogni caso, corrisposta agli affittuari a basso reddito e a coloro che non sono tenuti a pagare l'Irpef, mentre non potranno godere della detrazione i titolari di alloggi popolari assegnati.

Nuove detrazioni Irpef: introdotte la detrazione del 19% sulle spese (fino a 250 euro) per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e la detrazione del 19% sulle spese (fino a 500 euro) sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e la formazione.

Contribuenti minimi e marginali: le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni cha hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 30.000 euro all'anno, con investimenti in beni strumentali inferiori ai 15.000 euro nell'ultimo triennio e senza dipendenti potranno godere della franchigia dall'Iva e dalla relativa documentazione e dell'esenzione dall'Irap. Il reddito imponibile si calcolerà sottraendo dal valore del giro d'affari annuale quello dei costi sostenuti per l'impresa, arte o professione e applicando alla differenza un'aliquota forfetaria del 20%.

Rendite finanziarie: stabilito l'aumento dal 12,5% al 18,5% dell'imposta sostitutiva che colpisce le imprese quando incassano plusvalenze e dividendi.

Riduzione delle aliquote Ires ed Irap: a partire dal 1° gennaio 2008 l'aliquota Ires calerà di 5,5 punti percentuali dal 33% al 27,5%. L'Irap scenderà dal 4,25% al 3,9%. Verranno, però, rimodulate le basi imponibili delle due imposte.

Ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici: proroga triennale (fino al 31 dicembre 2010) per le detrazioni in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus del 36% delle spese sostenute nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare) e di riqualificazione energetica di immobili esistenti (bonus del 55% delle spese sostenute).

Credito di imposta per la ricerca: aumenta lo sconto fiscale riconosciuto alle imprese per il loro impegno sul fronte della ricerca industriale e dello sviluppo. La percentuale del credito d'imposta passa dal 15% al 40%.

Decreto legge già in vigore dal 3 ottobre 2007

Ici in dichiarazione dei redditi: viene soppresso l'obbligo (introdotto nella Finanziaria 2007) di indicare i dati Ici nella dichiarazione dei redditi.

Contribuenti a basso reddito: ai soggetti passivi Irpef, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 è pari a zero, verrà attribuita una somma di 150 euro ed una ulteriore di 150 euro, per ciascun familiare a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza delle detrazioni per carichi familiari. A novembre un regolamento individuerà le categorie degli aventi diritto e le modalità di erogazione delle somme.

Scontrino parlante: Dal 1° gennaio 2008, per la detrazione sulle spese per l'acquisto di medicinali, non è più utilizzabile lo scontrino "parlante" rilasciato dal farmacista.

Professionisti e P.A.: si interviene a subordinare l'applicazione dell'art.48-*bis* del DPR n.602/73 (che dispone che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il fornitore beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) ad apposito regolamento che potrà anche prevedere il raddoppio o la diminuzione della soglia dei 10.000 euro. Dalla disciplina, inoltre, saranno escluse le società a prevalente partecipazione pubblica.

Digitale terrestre: si introducono una serie di adempimenti a carico delle aziende produttrici e distributrici di televisori, al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale.

(D.L. n.159 del 01/10/07, G.U. n.229 del 02/10/07 – DDL Finanziaria approvata dal CdM il 28/09/07)

Scomputo delle ritenute d'acconto operate solo con certificazione del sostituto d'imposta

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha chiarito, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che la certificazione delle ritenute di acconto operate dal sostituto di imposta rappresenta l'unico documento idoneo a giustificare lo scomputo delle ritenute da parte del sostituito nella propria dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate non ha previsto un apposito modello di certificazione: le stesse possono essere effettuate in forma libera purché contenenti quanto stabilito dall'art.4, co.6-*ter*, del DPR n.322/98 e sottoscritte dal sostituto di imposta. Il lavoratore autonomo non può scomputare le ritenute subite in presenza di documenti diversi dalle certificazioni menzionate.

(Camera dei Deputati, Interrogazione n.5-01529, 03/10/2007)

Detrazione Irpef del 20% sulle spese di acquisto dei televisori digitali

Il Ministero delle Comunicazioni ha individuato le caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi digitali per accedere alla detrazione fiscale introdotta dalla Legge Finanziaria 2007. Si ricorda che la norma prevede che per le spese documentate per l'acquisto, effettuato dal 1/1/2007 al 31/12/2007, di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, sino a un massimo di € 1.000 di spesa, ai soli contribuenti in regola con il pagamento del canone Rai per l'anno 2007. Per godere della detrazione i contribuenti dovranno conservare il bollettino di pagamento del canone Rai e la fattura di acquisto del televisore dalla quale devono risultare la marca e il modello.

(Ministero delle Comunicazioni, Decreto del 03/08/2007, G.U. n.221 del 22/09/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – agosto 2007

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 2007. L'indice è pari a 130,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,6%.

(Istat, Comunicato del 13/09/2007, G.U. n.219 del 20/09/2007)

Il promotore finanziario è soggetto passivo Irap

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il promotore finanziario, in quanto svolge un'attività produttiva di reddito d'impresa, e non di reddito di lavoro autonomo è soggetto passivo Irap ai sensi del D.Lgs. n.446/97. La Risoluzione, richiamando la sentenza n.3678 del 16/07/2007 della Corte di Cassazione, evidenzia che per le imprese (nelle quali vanno fiscalmente inquadrati anche i soggetti che operano in contabilità semplificata), il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (art.2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.254, 14/09/2007)

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ai creditori inadempienti

Il Ministero delle Finanze ha diramato le prime istruzioni operative sull'applicazione dell'art.48-*bis* del DPR n.602/73 secondo cui le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. La Circolare, che fa seguito all'altra Circolare n.28 del 06/08/2007, descrive le modalità che devono seguire le pubbliche amministrazioni per adempiere a tale dovere di verifica, fino all'emanazione del regolamento di attuazione. Nei provvedimenti si ritiene, comunque, idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, l'acquisizione da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà proveniente dal beneficiario del pagamento stesso. La Circolare n.28 fornisce anche un *fac-simile* di dichiarazione sostitutiva.

(Ministero Economia e Finanze, Circolare n.29 del 04/09/2007, G.U. n.212 del 12/09/2007)

Bonus energia: detrazione solo per pannelli solari certificati

La detrazione dalle imposte sui redditi del 55%, fruibile in 3 quote annuali, prevista per l'installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione Uni 12975 e garantiti per 5 anni, mentre in caso di autoproduzione dei pannelli serve una certificazione di qualità del vetro e la partecipazione a un corso di formazione del contribuente. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ribadisce l'obbligatorietà della produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, come pure l'asseverazione del tecnico abilitato, nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Infine, viene precisato che i 60 giorni entro i quali bisogna inviare il "fine lavori" all'Enea, decorrono dal giorno di collaudo dei lavori.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.244, 11/09/2007)

Deducibili dal reddito di impresa parte delle spese sostenute per il condono edilizio

Le spese sostenute da una società per il condono edilizio di edifici di sua proprietà non possono essere apoditticamente qualificate come costi sanzionatori, ossia indeducibili, come sostenuto dalla Amministrazione Finanziaria, poiché alla loro formazione concorrono anche oneri di urbanizzazione, inerenti all'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, deducibili. Nel caso di specie, spese sostenute per una ristrutturazione, la Corte di Cassazione sottolinea che doveva essere onere della Amministrazione Finanziaria stabilire la parte di spese deducibili e quella di spese che costituivano una forma di oblazione di sanzioni.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.18860, 07/09/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - I CHIARIMENTI DELLA C.M. n.53/E/07

Con la recente circolare n.53/E del 03 ottobre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito gli attesi chiarimenti in merito all'obbligo - sancito dal co.4-*bis* dell'art.8-*bis* del DPR n.600/73 - di trasmettere per via telematica l'elenco clienti e fornitori.
Rimangono dunque confermate, per l'invio degli elenchi relativi all'anno 2006, le scadenze del **15 ottobre** e del **15 novembre 2007**.
Si propone di seguito una rappresentazione schematica degli importanti chiarimenti forniti, soprattutto in relazione alla individuazione delle categorie di soggetti esonerati ed anche con riferimento ai contenuti degli elenchi stessi.

Ambito soggettivo

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI	Presentazione elenchi
• nell'anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva	NO
• non residenti con stabile organizzazione in Italia • operanti tramite rappresentante fiscale • identificati direttamente • curatori fallimentari • commissari liquidatori	SI
• soggetti in dispensa *ex* art.36-*bis* DPR n.633/72 in relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione • soggetti che documentano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la *c.d. bolletta – fattura* (D.M. n.366 e 370 del 24.10.2000)	SI
Per il solo periodo d'imposta 2006 • professionisti (sia in semplificata che in ordinaria per opzione) • imprese in contabilità semplificata • imprese in contabilità ordinaria per opzione • enti non commerciali in contabilità semplificata • produttori agricoli (non producono reddito d'impresa) • Enti non IRES (Stato, Regioni, Province, Comuni, altri enti pubblici) • ONLUS di "diritto"	NO

Ambito oggettivo

ELENCO CLIENTI	COMMENTO
• fatture differite (emesse in presenza di un documento di trasporto) • fatture ad esigibilità differita (emesse nei confronti dello Stato, Organi dello Stato, Enti pubblici territoriali)	• devono sempre essere inserite nell'elenco clienti relativo all'anno cui si riferisce la data della fattura
• campo "*Importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura*"	• cessione beni usati con regime del margine • agenzie di viaggio e turismo
• cointestazione della fattura attiva a più clienti	• devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi

• operazioni *ex* art.17, commi 5 e 6, DPR n.633/72 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) • operazioni art.74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi)	• il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza l'indicazione dell'imposta
• operazioni poste in essere da soggetti in regime di neo-attività e marginali (artt.13 e 14, L. n.388/00) • operazioni poste in essere dai produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a € 7.000 euro (esonerati da adempimenti Iva ai sensi dell'art.34, co.6, DPR n.633/72)	**Per i soli periodi 2006 e 2007** • Non vanno indicate in quanto trattasi di "operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva"

ELENCO FORNITORI	COMMENTO
• campo (FR 005001) *"importo complessivo delle operazioni - operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente"* Trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati da soggetti che pongono in essere operazioni ovvero applicano regimi speciali per i quali non è esercitabile il diritto alla detrazione dell'imposta e che, pertanto, non hanno interesse ad annotare l'operazione distinguendo imponibile ed imposta	**Per i soli periodi 2006 e 2007** • Vanno inserite nel campo le operazioni documentate con fatture d'acquisto che, pur contenendo la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta, sono state registrate, in deroga all'art.25 DPR 633/72, senza la separata indicazione dei due importi
• operazioni di "autoconsumo" o i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, sempre documentati con autofattura	• Non devono essere inserite nell'elenco
• operazioni *ex* art.17, commi 5 e 6 DPR n.633/72 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) • operazioni art.74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) • autofattura per acquisti da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'art.34, co.6, DPR n.633/72	• il cessionario deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI	COMMENTO
• sezione "*importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti*"	• campo facoltativo per i soli anni 2006 e 2007 • rappresenta un "di cui" della sezione precedente
• "triangolazioni nazionali" (art.8, lett.a) DPR n.633/72) • "esportazioni indirette" (art.8, lett.c) DPR n.633/72) • "triangolazioni comunitarie" (art.58, D.L. n.331/93)	• devono essere inserite negli elenchi in quanto trattasi di operazioni poste in essere tra operatori nazionali
• operazioni con lo Stato della Città del Vaticano • operazioni con la Repubblica di San Marino • operazioni *ex* art.38-*quater* DPR n.633/72 ("Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea")	• NON devono essere inserite negli elenchi
• operazioni fuori campo Iva • operazioni *ex* art.74, co.2, DPR n.633/72 (editoria, generi monopolio, trasporti pubblici) • cessione beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva *ex* art.50-*bis*, D.L. n.331/93 • operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito	• NON devono essere inserite negli elenchi in quanto operazioni non rilevanti ai fini Iva

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

La scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali (1 ottobre 2007, quest'anno) coincide con il termine per adempiere alla stampa dei registri contabili relativi all'anno 2006.
Dal punto di vista operativo, nulla cambia rispetto al passato. E', infatti, dal 2001 che sono state introdotte semplificazioni in ordine all'obbligo di bollatura iniziale di taluni libri (giornale, inventari) e dei registri fiscali. A differenza del passato, quando la numerazione doveva essere effettuata presso il Registro delle imprese o il Notaio (per i libri sociali), e per i registri fiscali anche presso i locali Uffici delle Entrate, ora non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa.
La numerazione, dunque, non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d'imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina. L'imposta di bollo, ove prevista, quindi, va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate sia pure in misura fissa per 100 fogli.
Per quanto concerne poi le modalità da seguire per la numerazione, al fine di evitare una progressività illimitata, la numerazione deve essere effettuata per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce: ad es. per il 2006 sarà 2006/1, 2006/2, ecc.. L'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui viene effettuata la stampa del libro/registro.
Per quanto riguarda la numerazione progressiva del libro inventari, invece, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno può essere omessa. In caso di società avente periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare l'anno da indicare sarà il primo (es. società con periodo d'imposta 01.07.2005 – 30.06.2006 per stampare la contabilità del quale dovrà numerare il libro giornale con 2005/1; 2005/2 ecc).
L'imposta di Bollo infine, con riferimento al libro giornale e al libro inventari continua va assolta fin dall'origine in base al numero delle pagine poste in uso; la misura dell'imposta si può così schematizzare:

- € 14,62 ogni 100 pagine o frazione per società di capitali;
- € 29,24 ogni 100 pagine o frazione per gli altri soggetti (esempio: Snc, Sas ed imprese individuali).

La diversa misura dell'imposta di bollo trova giustificazione nel fatto che le società di capitali versano annualmente la tassa di concessione governativa.
Le marche vanno applicate ogni 100 pagine – o frazione – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall'anno cui si riferisce la numerazione progressiva.

LIBRO GIORNALE

Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01.01.2006 –31.12.2006
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità**	**2006/1, 2006/2, 2006/3** ecc.

Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	SI	14,62 € ogni 100 pg o frazione	29,24 € ogni 100 pg o frazione	da 309,87 a 516,46 € entro il 16 marzo	Non dovuta

LIBRO INVENTARI

Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01.01.2006 –31.12.2006
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può anche essere omessa **qualora le annotazioni occupino poche pagine.**	**2006/1, 2006/2, 2006/3** ecc. Oppure **1,2,3** … (qualora le annotazioni occupino poche pagine).

Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
Libro inventari	SI	14,62 € ogni 100 pg o frazione	29,24 € ogni 100 pg o frazione	da 309,87 a 516,46 € entro il 16 marzo	Non dovuta

REGISTRI FISCALI

Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01.01.2006 –31.12.2006
Registri fiscali (*Registri IVA acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc..*)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità.**	**2006/1, 2006/2, 2006/3** ecc.

Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali	Altri soggetti
Registri fiscali	SI	Non dovuta		Non dovuta	Non dovuta

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIMBORSI D'IMPOSTA: APPROVATO UNO SPECIFICO MODULO PER RICEVERE L'ACCREDITO DELLE SOMME SUL CONTO CORRENTE

Per rendere più agevole e soprattutto più sicuro il rimborso delle imposte l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 15 settembre 2007 sul proprio sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it un nuovo modello. Fornendo all'Agenzia le coordinate del proprio conto bancario o postale è possibile quindi ricevere l'accredito direttamente sul conto evitando ogni rischio e senza doversi recare alle Poste o in altri uffici. I contribuenti da qualsiasi postazione internet possono connettersi al sito sopra indicato e, se in possesso del Pin code, comunicare i dati del proprio conto. Chi non ha ancora il Pin lo può chiedere sempre tramite il sito dell'Agenzia, diventare utente di *Fisconline* e quindi comunicare i dati. Chi non è collegato alla rete può compilare e presentare il modulo in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. Il contribuente dovrà indicare, oltre ai dati anagrafici obbligatori, i codici Cin, Abi, Cab e il numero di conto. Per i versamenti internazionali occorre indicare il codice Iban nella sua interezza e il codice Bic.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati forniti potranno essere utilizzati solo per gli accrediti e non per eventuali indagini o accertamenti.
Con riferimento ai rimborsi in arrivo, l'Agenzia ha annunciato che l'accredito ai contribuenti che hanno già fornito le coordinate è partito negli ultimi giorni di settembre in quanto la procedura è più rapida. Per i contribuenti che invece non hanno fornito ancora le coordinate, le modalità di erogazione variano a seconda dell'importo del credito.

- **per i rimborsi fino 1.549 euro s**arà possibile la riscossione in contanti presso gli uffici postali. Sono in corso le transazioni tecniche con Poste Italiane che, grazie alla sua presenza capillare (14 mila sportelli sul territorio), è il partner dell'Agenzia per questa operazione.
- **per i rimborsi di importo superiore a 1.549 euro** l'Agenzia invierà una lettera al contribuente con la quale lo invita a fornire le coordinate bancarie o postali:
 - se il contribuente risponde positivamente il rimborso sarà accreditato sul suo conto.
 - se invece non risponde o risponde negativamente il rimborso dovrà essere erogato con vaglia cambiario che viene predisposto e spedito dalla Banca d'Italia (tale modalità ovviamente comporterà tempi più lunghi).

I contribuenti, comunque, stanno già ricevendo le lettere per la scelta della modalità del rimborso e avranno un mese di tempo per comunicare le coordinate del conto su cui fare l'accredito, eliminando alla radice anche il rischio delle riscossioni fraudolente.

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEI RIMBORSI FISCALI

TIPO DI RICHIESTA O COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata)

- 1 ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI SUL PROPRIO CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE)
- 2 AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE (BANCARIO O POSTALE) IN PRECEDENZA GIÀ COMUNICATI
- 3 ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI FISCALI

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome | Nome

Indirizzo di posta elettronica | Telefono (prefisso, numero) | Fax (prefisso, numero)

Comune di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione | Via, piazza, ecc. | Numero civico | C.a.p.

DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE (Bancario o postale)

COORDINATE DEL CONTO CORRENTE

IBAN

1 Codice nazione	2 CIN internaz.	3 CIN	4 ABI	5 CAB	6 NUMERO DI CONTO

BIC 7

SOTTOSCRIZIONE

Data (giorno, mese, anno) FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Codice ufficio | L'addetto

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AL VIA LE NUOVE CAMBIALI CON FOGLIETTI PRIVI DI VALORE

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 28 settembre 2007, ha annunciato l'inizio della distribuzione dei nuovi **"foglietti"**, privi di valore, destinati a sostituire le vecchie cambiali. L'innovazione non comporta nessuna conseguenza per i titoli di credito già in circolazione, ma solo un nuovo meccanismo per il rilascio dei nuovi ed una semplificazione, anche in termini di sicurezza, per chi acquista, distribuisce e conserva tali modelli.
Infatti, nel vecchio sistema, la cambiale aveva comunque un "taglio", nel senso che comprendeva "intrinsecamente" un valore di imposta, eventualmente da integrare con l'apposizione e l'annullamento (presso gli uffici postali o l'Agenzia delle Entrate con bollo a calendario) di ulteriori marche da bollo.
Con il nuovo sistema, invece, il foglietto è completamente slegato dal valore del titolo, che assumerà invece rilevanza al solo momento dell'utilizzo, mediante l'apposizione dei nuovi contrassegni telematici "marca cambiali" (di importo pari all'imposta dovuta, solitamente nella misura del 12 per mille) reperibili presso le stesse rivendite.
Pertanto, per chi dovesse emettere cambiali (o riceverne, ai fini della regolarità fiscale del titolo), si possono presentare due situazioni:

1. si utilizza il nuovo foglietto con l'apposizione della nuova marca cambiali appositamente richiesta al rivenditore (solitamente tabaccaio);
2. si utilizzano i vecchi moduli cambiari, con l'eventuale integrazione di valore (se il taglio non corrisponde esattamente all'importo) sempre con la nuova marca cambiali.

Per quanto attiene la misura dell'imposta, va anche ricordato che la Finanziaria 2007 ha introdotto dei limiti minimi per l'assolvimento dell'imposta fissa di bollo, pari a:

- 1 euro, per la generalità dei casi;
- 0,50 euro per l'imposta sulle cambiali;
- 0,26 e 0,77 euro per i versamenti dei diritti di copia.

Inoltre, va rammentato che la stessa legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto un obbligo di arrotondamento per l'imposta proporzionale (e non per quella fissa) da apporre sulle cambiali, da far coincidere a 0,10 euro in eccesso o in difetto, a seconda che l'importo risulti in frazioni sino a 5 o superiori a 5 centesimi di euro.
Va prestata attenzione al fatto che, nonostante l'emissione della marca sia automatizzata, il suddetto arrotondamento non avviene in modo autonomo, ma deve essere richiesto al momento della stampa da parte del tabaccaio.
Ad esempio, se necessita l'emissione di una cambiale per un pagamento connesso ad una fornitura di:

- 86.540,00 euro, l'imposta proporzionale da applicare dovrà essere conteggiata come segue: 86.540,00 x 12 : 1000 = 1.038,48 ➔ arrotondato a 1.038,50;
- 86.537,00 euro, l'imposta proporzionale da applicare dovrà essere conteggiata come segue: 86.537,00 x 12 : 1000 = 1.038,44 ➔ arrotondato a 1.038,40;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Occhio alle scadenze

Circolare n° 10/2007

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 ottobre al 15 novembre 2007, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Lunedì 15 ottobre

- **Trasmissione telematica elenco clienti fornitori**
 (Per un maggiore approfondimento si veda l'informativa a pag.5)

Scade il **15 Ottobre** il termine per la trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006 da parte dei soggetti in contabilità ordinaria che effettuano le liquidazioni Iva mensili. I soggetti che al contrario si avvalgono della possibilità di effettuare la liquidazione Iva trimestrale possono avvalersi per la trasmissione telematica degli elenchi del maggior termine del 15 novembre 2007. Si ricorda che per il solo anno 2006 il D.L. n.81/07 ha disposto l'esonero dalla presentazione degli elenchi clienti/fornitori per i soggetti in contabilità semplificata; i professionisti e le Onlus.

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Martedì 16 Ottobre

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 ottobre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade martedì **16 ottobre,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre 2007 (codice tributo 6009).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 ottobre 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di agosto, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di agosto relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 ottobre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **16 ottobre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 ottobre 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare l'ottava rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che presentano UNICO 2007**

Entro il **16 ottobre** deve essere effettuato il versamento della **quinta rata** (con applicazione degli interessi dello 1,62%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio ma anche i soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007 in quanto non interessati dalla proroga (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 1,97%).
Sempre entro il **16 ottobre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2006 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento della **quinta rata** avendo provveduto entro il 9 luglio a corrispondere la prima rata se soggetti agli studi di settore ovvero entro il 18 giugno se non soggetti ai medesimi. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che presentano UNICO 2007**

Entro il **16 ottobre** deve essere effettuato il versamento della **quarta rata** delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione da parte dei soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% (gli interessi dovuti sono pari al 1,47%). Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto maggiorato dello 0,40% (in tal caso gli interessi dovuto sono pari allo 1,13%).
Sempre entro il **16 ottobre** i soggetti Iva nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore che presentano la dichiarazione unificata e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% possono effettuare il versamento della **quarta rata** del saldo Iva 2006 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con interessi dello 1,47%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata maggiorato dello 0,40% entro l'8 agosto (in tal caso gli interessi dovuto sono pari allo 1,13%). Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 ottobre** se soggetti agli studi di settore i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2007 e che hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 ottobre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03, avendo provveduto al versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007. Gli interessi dovuti sono pari allo 1,52%. La scadenza riguarda anche i soggetti che non potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno senza alcuna maggiorazione (in tal caso gli interessi sono pari 1,97%).

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 ottobre** i contribuenti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento **della quarta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 (gli interessi sono pari allo 1,47%). Sempre entro il **16 ottobre** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, della **quarta rata**, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro l'8 agosto con maggiorazione dello 0,40% (in tal caso gli interessi sono pari 1,13%).

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 ottobre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a cui si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno deciso di rateizzare l'importo delle tasse a partire dal 18 giugno senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento **della quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 ottobre** i medesimi soggetti devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03. Gli

interessi dovuti sono pari allo 1,97%. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 1,62%).

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 ottobre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il versamento della prima rata tra il 19 giugno e il 18 luglio, con maggiorazione dello 0,40% effettuano il versamento **della quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 ottobre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi dello 1,47%. La scadenza riguarda anche i soggetti interessati dalla proroga che hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto 2007 che devono effettuare il versamento della **quarta rata** con interessi pari al 1,13%.

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 ottobre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno effettuano il versamento della prima rata entro il 16 luglio dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento **della quarta rata** con applicazione degli interessi da rateazione**.** Sempre entro il **16 ottobre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03.
Entro il **16 ottobre** i medesimi soggetti Ires che hanno effettuato il versamento della prima rata, con maggiorazione dello 0,40%, entro il 15 agosto 2007 (prorogate in quanto giorno festivo) devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione degli interessi da rateazione. Sempre entro il **16 ottobre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40% ed interessi da rateazione.

Mercoledì 17 Ottobre

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 17 settembre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

Sabato 20 Ottobre

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 ottobre 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento nonché quella riferita al terzo trimestre 2007 per i soggetti che presentano la dichiarazione con questa cadenza.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di settembre**

Il **20 ottobre 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Lunedì 22 Ottobre

- **Trasmissione telematica Istanza di rimborso IVA auto**

Scade il **22 ottobre 2007** il termine per la trasmissione telematica della richiesta di rimborso forfetario Iva costi auto. I soggetti interessati possono presentare istanza di rimborso per recuperare parte dell'Iva non detratta sui costi riferiti alle autovetture per il periodo 1 gennaio 2003 – 13 settembre 2006. La percentuale forfetaria di Iva rimborsabile è stata stabilità in misura variabile del 30%; 40% e 50% in relazione al settore di attività del soggetto e al tipo di propulsione del veicolo. Sulle modalità di calcolo si ricorda che la C.M. n.28/E del 16 maggio 2006 ha introdotto la possibilità di esemplificare il ricalcolo delle imposte da restituire prevedendo la possibilità di forfetizzare l'importo stesso in misura pari al 10% dell'Iva detraibile.

Giovedì 25 Ottobre

- **Dichiarazione integrativa modello 730**

Scade il 25 ottobre il termine per la presentazione al Caf della dichiarazione integrativa modello 730 qualora dall'integrazione scaturisca un minor debito avvero un maggior importo rimborsabile. Il termine per la trasmissione telematica da parte dei Caf è invece il 10 novembre.

Martedì 30 Ottobre

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.10.2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Mercoledì 31 Ottobre

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA e che non sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti**

Il **31 ottobre 2007** scade il versamento della **sesta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi

pari allo 2,20%. I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **quinta rata** con interessi pari al 1,70%.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti soggette agli studi di settore**

Il **31 ottobre 2007** scade il versamento della **quinta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 (qualora i soggetti in questione non si fossero avvalsi della proroga la rata in scadenza sarebbe la quinta). Gli importi vanno maggiorati degli interessi pari all'1,35%. I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 10 luglio e l'8 agosto 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **quarta rata** con interessi pari al 1,37%.

- **Trasmissione telematica modello 770 ordinario**

Invio telematico delle dichiarazioni modello 770 ordinario da parte dei sostituti d'imposta che effettuano la trasmissione telematica diretta nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al terzo trimestre 2007**

Il **31 ottobre 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 ottobre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

Giovedì 15 Novembre

- **Trasmissione telematica elenco clienti fornitori**

Scade il **15 novembre** il termine per la trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006 da parte dei soggetti in contabilità ordinaria che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 ottobre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

- **Dichiarazione integrativa modello 730**

Ultimo giorno utile per i CAF per elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, Mod. 730-3 e 730-4, a seguito di un Modello 730 integrativo.

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma